COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.9.2019
COM(2019) 410 final

2019/0191 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adozione di una decisione volta a prorogare una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai paesi in via di sviluppo meno avanzati.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

2.2. Conferenza dei ministeri e Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.

2.3. L'atto previsto del Consiglio generale dell'OMC

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali è possibile concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro.

In seguito a una richiesta di Cile, Cina, India, Thailandia e Turchia ("copatrocinatori"), il Consiglio generale dell'OMC deve adottare una decisione in merito alla proroga dell'attuale deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai paesi in via di sviluppo meno avanzati, a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC ("atto previsto").

La deroga attuale per i paesi in via di sviluppo meno avanzati è scaduta il 30 giugno 2019. Pertanto l'obiettivo dell'atto previsto è prorogare la deroga dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2029.

L'atto previsto vincolerà i membri dell'OMC conformemente all'articolo IX, paragrafo 3, e all'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, il quale recita: "Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 [...] costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri."

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

I copatrocinatori hanno chiesto di prorogare l'attuale deroga dell'OMC agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 che consente ai paesi in via di sviluppo membri di

accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati, indicati come tali dalle Nazioni Unite, senza dover estendere le stesse tariffe a prodotti simili di qualsiasi altro membro dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2029.

I copatrocinatori hanno presentato la richiesta a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC. A motivazione della richiesta adducono la particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e le specifiche difficoltà strutturali che questi paesi affrontano nell'economia mondiale, nonché l'importanza di migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale concedendo loro un valido accesso al mercato per sostenere la diversificazione della produzione e della base di esportazione.

Si tratta della seconda proroga della deroga per il trattamento tariffario preferenziale per i paesi in via di sviluppo meno avanzati, inizialmente concessa il 15 giugno 1999 fino al 30 giugno 2009[1] e prorogata il 27 maggio 2009 fino al 30 giugno 2019[2].

La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. L'Unione offre ai paesi in via di sviluppo meno avanzati un accesso in totale esenzione da dazi e contingenti mediante l'iniziativa "Tutto tranne le armi" e sostiene l'impegno di altri membri dell'OMC, compresi i paesi in via di sviluppo, per accordare un trattamento tariffario preferenziale ai paesi in via di sviluppo meno avanzati. L'Unione ritiene inoltre che sia necessario un atto giuridico che permetta ai paesi in via di sviluppo di accordare tali preferenze, dato che la clausola di abilitazione dell'OMC permette solo ai paesi membri sviluppati di farlo. La posizione che dovrà essere assunta dall'Unione in seno al Consiglio generale dovrebbe pertanto essere a sostegno della proroga della deroga.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[3].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio generale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo OMC.

L'atto che il Consiglio generale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo II, paragrafo 2, e dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

---

1 WT/L/304.

2 WT/L/759.

3 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio generale dell'OMC darà attuazione alle disposizioni dell'accordo OMC per quanto riguarda le deroghe e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2019/0191 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adozione di una decisione volta a prorogare una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2) A norma dell'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, "gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 ('accordi commerciali multilaterali') costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri".

(3) Conformemente all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(4) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e relativi allegati.

(5) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(6) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("WTO"), le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale dell'OMC. A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.

(7) Il 15 giugno 1999 i membri dell'OMC hanno concesso una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 nella misura necessaria per consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati, indicati come tali dalle Nazioni Unite, senza dover estendere le stesse tariffe a prodotti simili di qualsiasi altro membro

fino al 30 giugno 2009. Il 27 maggio 2009 i membri dell'OMC hanno prorogato la deroga dal 1º luglio 2009 al 30 giugno 2019.

(8) A norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC, Cile, Cina, India, Thailandia e Turchia (i "copatrocinatori") hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale prenda una decisione in merito alla proroga dell'attuale deroga dell'OMC al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2029.

(9) A giustificazione della richiesta i copatrocinatori adducono la particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e le specifiche difficoltà strutturali che questi paesi affrontano nell'economia mondiale, nonché l'importanza di migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale concedendo loro un valido accesso al mercato per sostenere la diversificazione della produzione e della base di esportazione.

(10) La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali dell'Unione con i beneficiari della deroga. L'Unione inoltre offre ai paesi in via di sviluppo meno avanzati un accesso al mercato esente da dazi e da contingenti nell'ambito del regime "Tutto tranne le armi" e sostiene gli altri membri dell'OMC che accordano preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo meno avanzati.

(11) È opportuno stabilire che la posizione che la Commissione europea dovrà assumere a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC è quella a sostegno della richiesta dei copatrocinatori di prorogare la deroga in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che la Commissione europea dovrà assumere a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accodare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2029.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente